

N. 01409/2009 REG.SEN.

N. 02181/2007 REG.RIC.

N. 01779/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxxxxx, in proprio e quale amministratrice di sostegno di xxxxxx, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Scatolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via L. Bellini 23;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Comunale in Firenze, piazza della Signoria 1;

Azienda Sanitaria di Firenze;

ul ricorso numero di registro generale 1779 del 2008, proposto da:
xxxxxxx, in proprio e quale amministratrice di sostegno di xxxxxx, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scatolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via L. Bellini 23;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Comunale in Firenze, piazza Signoria 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 2181 del 2007:

- della determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 2 - Servizi integrati di assistenza sociale territoriale, comunicata alle ricorrenti con missiva del 29 ottobre 2007,

prot. 5559/07 del Comune di Firenze a firma dott.ssa Maria Serena Raugei (Responsabile S.I.A.S.T. n. 2 del Comune di Firenze);

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ed in particolare del "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 19/04 del 18-1-1999 e n. 652/144 del 3-5-1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 553/95 del 5-6-2000, n. 1271 del 20-12-2001 e n. 130 del 21-12-2004;

e, con motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2008:

della determinazione dirigenziale dell'8 settembre 2008 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere2 - Servizi Integrati di Assistenza Sociale Territoriale, comunicata alle ricorrenti con lettera del 10-9-2008 prot. n. 5637/08 a firma della dott.ssa Maria Serena Raugei (Responsabile P.O. SIAST2) e ricevuta in data 12-9-2008, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto pregresso e presupposto, conseguente e comunque connesso.

Quanto al ricorso n. 1779 del 2008:

- della determinazione dirigenziale del 15 febbraio 2008 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 2- Servizi integrati di assistenza sociale territoriale - comunicata alle ricorrenti con missiva del 18-03-2008 e pervenuta in data 21-03-2008, prot. 1602 del Comune di Firenze, a firma del Responsabile S.I.A.S.T. del Comune di Firenze;

- di ogni atto pregresso e presupposto, conseguente e comunque connesso e in particolare il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture e residenziali" emanato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 19704 del 18-01-1999 e n. 652/144 del 3-05-1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 553/95 del 5-06-2000, n. 1271 del 20-12-2001 e n. 130 del 21-12-2004.

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l'11 e depositato il 17 dicembre 2007, iscritto al n. 2181 R.G., xxxxxx, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della madre xxxxxxx, esprimeva che quest'ultima, invalida civile non autosufficiente, a far data dal 13 novembre 2007 era stata ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Casa S. Giuseppe" di Firenze, con retta a parziale carico del Comune; in occasione del ricovero, essa ricorrente aveva peraltro rilasciato dichiarazioni sostitutive relative ai redditi percepiti da tutti i familiari dell'assistita, e sottoscritto a proprio nome un "contratto di ricovero", in forza del quale si era obbligata in solido al pagamento della quota di compartecipazione a carico della madre. Il 29 novembre 2007, proseguiva la xxxxx, il Comune di Firenze aveva comunicato la misura della predetta quota di compartecipazione, pari ad euro 48,32 giornalieri, commisurata non ai soli redditi della xxxxx, ma anche quelli dei suoi familiari e del coniuge. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduceva l'illegittimità della determinazione della quota così effettuata dal Comune, nonché del presupposto regolamento comunale per

l'accoglienza degli anziani presso le RSA, e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione, sulla scorta di tre motivi in diritto.

Costituitosi in giudizio il Comune di Firenze, che resisteva al gravame, con ordinanza del 17 gennaio 2008 – confermata in appello dal Consiglio di Stato – il collegio accoglieva la domanda cautelare nei limiti in cui la determinazione impugnata non aveva parametrato la quota ai soli redditi dell'assistita.

Successivamente, con atto di motivi aggiunti notificato depositato il 25 novembre 2008 la xxxxx estendeva l'impugnativa alla sopravvenuta determinazione comunale dell'8 settembre 2008, che aveva provveduto al nuovo calcolo della quota a carico dell'utente in euro 22,76, con decorrenza dal 16 luglio 2008. Anche in tale evenienza, la ricorrente spiegava domanda incidentale di sospensiva.

Frattanto, con atto di costituzione "ex" art. 10 D.P.R. n. 1199/71, depositato il 7 e notificato l'11 – 12 novembre 2008, la xxxxxx, ancora una volta sia in proprio che nella qualità di rappresentante della madre, aveva chiesto che fosse deciso in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della determinazione in data 15 febbraio 2008, con la quale il Comune di Firenze – in attuazione del provvedimento cautelare assunto dal T.A.R. – aveva quantificato in euro 7,27 giornalieri, con decorrenza dal giorno dell'inserimento, la retta a carico dell'assistita. Alla controversia era stato assegnato il numero 1779/08 R.G..

In esito alla camera di consiglio del 10 dicembre 2008, il collegio, trattando congiuntamente i ricorsi, li riuniva e sospendeva l'efficacia degli atti impugnati.

Nel merito, i procedimenti riuniti venivano discussi e trattenuti per la decisione nella pubblica udienza del 21 maggio 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive.

DIRITTO

1. L'impugnativa iscritta al n. 2181 R.G. 2007, proposta dalla ricorrente xxxxx sia in proprio, sia in veste di amministratore di sostegno dell'anziana madre Isola Irma xxxxx, è diretta contro la determinazione del 23 ottobre 2007, con cui il Comune di Firenze ha inizialmente stabilito in euro 48,32 giornalieri la quota di partecipazione al pagamento della retta dovuta dall'assistita e dal suo nucleo familiare per il ricovero della xxxx presso la RSA "Casa S. Giuseppe" di Firenze, a far data dal 13 novembre 2007. Con il primo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/98, in forza del quale – sostiene la ricorrente – la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni sociali agevolate dovrebbe tenere conto, relativamente alle prestazioni rivolte ad anziani non autosufficienti, dei soli cespiti del beneficiario della prestazione, e non anche di quelli dei suoi familiari; ne deriverebbe l'illegittimità della determinazione impugnata, nella misura in cui stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell'assistita cumulando i redditi di quest'ultima con quelli dei suoi familiari, secondo il principio posto a fondamento del regolamento comunale per l'accoglienza degli anziani presso le RSA, nei cui confronti il gravame viene infatti esteso dalla xxxxxxx. Con il secondo motivo, l'illegittimità della determinazione 23 ottobre 2007 è dedotta dalla ricorrente per l'ipotesi in cui la pretesa avanzata dal Comune di Firenze verso i familiari dell'assistita debba ritenersi fondata sul disposto dell'art. 433 c.c.. Con il terzo motivo, è dedotta quindi l'irragionevolezza delle somme richieste dal Comune all'assistita a titolo di compartecipazione, ed il cui ammontare sarebbe di oltre cinque volte superiore a quello dei redditi della xxxxx.

1.1. La causa iscritta al n. 1779 R.G. 2008, generata dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario, ha invece per oggetto la determinazione del 15 febbraio 2008, con la quale il Comune di Firenze ha ridotto il contributo a carico dell'assistita e dei suoi familiari coobbligati in euro 7,27 giornalieri, avuto riguardo ai soli redditi percepiti dalla xxxx: sostiene infatti la ricorrente che quest'ultima, avendo un ISEE pari a zero, avrebbe dovuto essere esentata da qualsiasi forma di compartecipazione alle spese del ricovero. Per analoghe ragioni, con il motivo aggiunto all'originario ricorso n. 2181/07 R.G., è impugnata la successiva determinazione comunale dell'8 settembre 2008, recante il ricalcolo della quota di compartecipazione in euro 22,76, a decorrere dal 16 luglio 2008, vale a dire a far data

dalla erogazione in favore della xxxx dell'indennità di accompagnamento, che la ricorrente afferma non potersi computare ai fini del calcolo dell'ISEE.

2. Ricostruita in tal modo la materia delle cause riunite, deve pregiudizialmente escludersi che l'adozione, ad opera del Comune, delle determinazioni del 15 febbraio e dell'8 settembre abbia prodotto l'improcedibilità del ricorso avverso la determinazione iniziale del 23 ottobre 2007, trattandosi, in entrambi i casi, di atti assunti in esecuzione dell'ordinanza n. 43/08, con cui questo T.A.R. aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla xxxxx nel giudizio R.G. 2181/07, senza tuttavia che da tale esecuzione possa inferirsi l'acquiescenza dell'amministrazione alla pronuncia del giudice (al contrario, la determinazione dell'8 settembre contiene l'esplicita riserva del Comune di esigere dall'assistita i conguagli dovuti, all'esito del contenzioso pendente).

2.1. Tanto premesso, ed ancora in via pregiudiziale, osserva il collegio come nessun interesse personale e diretto all'annullamento degli atti impugnati possa riconoscersi alla ricorrente xxxx, la cui partecipazione in proprio alla controversia deve essere pertanto riqualificata come in appresso verrà precisato.

A tale conclusione conduce l'esame delle norme contenute nel regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali, approvato dal Comune di Firenze con iniziale delibera consiliare del 28 luglio 1998 e successivamente modificato con delibere del 18 gennaio e 3 maggio 1999, del 5 giugno 2000 e del 21 dicembre 2004. Detto regolamento prevede un intervento economico integrativo del Comune in favore di coloro che, ospitati presso una struttura residenziale pubblica o privata convenzionata, non risultino in grado di provvedere alla copertura della c.d. "quota sociale" della retta giornaliera di degenza (ai sensi dell'art. 3 del regolamento, e conformemente al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, la "quota sociale" concorre all'ammontare della retta giornaliera unitamente alla c.d. "quota sanitaria" a carico del S.S.N.): in particolare, l'art. 4 del regolamento configura l'intervento integrativo del Comune come prestazione sociale agevolata "ex" art. 1 D.Lgs. n. 109/98, da erogarsi in maniera diversificata con riguardo alla effettiva situazione economica degli assistiti e dei relativi nuclei familiari, mentre il successivo art. 5 indica i criteri generali per la determinazione dell'intervento, primo dei quali è la gradualità dell'intervento stesso secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente e dei suoi familiari. In applicazione dei criteri generali, il contributo comunale è poi commisurato, dall'art. 8 del regolamento, alla differenza tra l'ammontare della quota sociale giornaliera e la capacità dell'assistito di provvedere alla sua copertura, capacità che, in assenza di coniuge o familiari a carico, viene parametrata al valore aggregato del reddito e del patrimonio valutabili secondo quanto previsto dall'Allegato allo stesso regolamento; in presenza di coniuge o soggetti a carico, per la parte di quota sociale eventualmente non coperta dall'assistito il regolamento stabilisce che il calcolo della capacità economica tenga altresì conto dei redditi e del patrimonio di costoro (nucleo familiare ristretto), con estensione della valutazione a tutti i nuclei familiari di tutti i figli anche non a carico, integrati da generi, nuore e persone a carico, per il caso in cui anche la capacità del nucleo ristretto non sia idonea a garantire la copertura integrale della quota sociale, e per la sola porzione residua non coperta. Il limite massimo dell'intervento comunale è rappresentato dall'ammontare della quota sociale nella sua interezza.

Alla luce delle disposizioni dettate dal regolamento fiorentino, non può allora dubitarsi che l'intervento del Comune volto alla copertura, totale o parziale, della "quota sociale" della retta giornaliera di ricovero presso le RSA si atteggi come nei tradizionali termini del contributo o sovvenzione, dipendente dall'ammissione dell'anziano presso una delle strutture pubbliche o convenzionate, ed alla cui concessione presiedono i criteri discrezionalmente stabiliti dal regolamento stesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio (si veda l'art. 5 cit.). Se così è, i provvedimenti impugnati, pur esprimendo la quota di compartecipazione che rimane a carico dell'assistito e dei suoi familiari, devono piuttosto essere letti "a contrario", quali atti di concessione del contributo comunale relativo alla parte non coperta: essi, cioè, stabiliscono – per differenza – la misura del contributo parziale concesso dal Comune, ma non per questo fanno sorgere alcun obbligo di pagamento in capo a soggetti diversi dall'utente della prestazione assistenziale, impregiudicata l'assunzione sul piano civilistico, da parte di costoro, di obblighi siffatti verso la struttura residenziale ove il proprio congiunto è ricoverato.

Ne deriva che la posizione processuale rivestita in proprio dall'odierna ricorrente – la quale risulta essersi coobbligata al pagamento della quota di compartecipazione a carico della propria madre in forza di un autonomo contratto di ricovero stipulato con il gestore della RSA “Casa S. Giuseppe” – va assimilata a quella di un semplice interveniente, e non di ricorrente principale, giacché le situazioni soggettive originate da quel contratto di ricovero, mentre sono suscettibili di tutela diretta dinanzi al giudice ordinario, nel presente giudizio danno luogo al più ad un interesse di mero fatto ed alla connessa legittimazione “ad adiuvandum”.

2.2. A voler poi ipotizzare, come fa la xxxx, che le determinazioni impugnate abbiano l'effetto di imputare ai familiari dell'assistita il pagamento della quota di compartecipazione da costei dovuta nella qualità di soggetti tenuti agli alimenti, la domanda – ridimensionato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi a seguito della “riscrittura” dell'art. 33 D.Lgs. n. 80/98, operata dalla nota sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale – finirebbe per fuoriuscire dalla giurisdizione del giudice adito, riguardando pur sempre l'accertamento negativo di un obbligo (coincidente, secondo la prospettazione, con il dovere sancito dall'art. 433 c.c.) ed involgendo, perciò, posizioni di diritto soggettivo. Resta invece ferma la giurisdizione del G.A. sulla controversia promossa dalla ricorrente in rappresentanza della madre, dal momento che la misura del contributo comunale attiene, come detto, all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione.

3. Nel merito, la xxxxx adduce che il citato regolamento comunale del 28 luglio 1998, come in seguito modificato, e, conseguentemente, l'impugnata determinazione del 23 ottobre 2007, si porrebbero in contrasto con il comma 2-ter aggiunto dalla legge n. 130/00 all'art. 3 del D.Lgs. 109/98, in virtù del quale, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo e rivolte, per quanto qui interessa, a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/98 si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. Sostiene infatti la xxxxx che, nonostante non sia stato adottato il decreto cui il legislatore ha rimesso l'individuazione dei limiti applicativi del D.Lgs. n. 109/98, la norma di rango primario sarebbe comunque immediatamente applicabile nella parte in cui, con previsione chiara e non bisognosa di provvedimenti attuativi, stabilisce che la prestazioni in questione vengano erogate sulla base della situazione economica del solo assistito.

La tesi non può essere condivisa.

3.1. Già sotto il profilo letterale, il menzionato comma 2-ter presenta tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l'individuazione dei limiti di applicabilità del D.Lgs. n. 109/98 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente. D'altro canto, il riferimento della norma alla situazione economica del solo assistito si accompagna al contestuale richiamo alla necessità di favorire la permanenza dell'assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, di modo che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo, e viceversa, in una più ampia prospettiva di residualità della prestazione resa in ambiente residenziale assistito. Detta prospettiva non può che trovare il suo assetto nella disciplina secondaria dei limiti applicativi del D.Lgs. n. 109/98, in mancanza della quale anettere immediata efficacia precettiva alla previsione che valorizza la situazione economica del solo assistito ai fini del concorso ai costi delle prestazioni significherebbe dare vita ad una disciplina incompleta ed incoerente: basti pensare che, in via di eccezione rispetto alla regola generale ricavabile dall'art. 3, l'apporto reddituale e patrimoniale proveniente dai congiunti dell'assistito verrebbe escluso ai fini della valutazione dei requisiti patrimoniali occorrenti per fruire di determinate prestazioni, senza che al contempo il nucleo familiare recuperi quella centralità, sotto il profilo dell'accoglienza dell'anziano presso di sé, che costituisce l'altro fulcro della logica di redistribuzione degli oneri assistenziali introdotta dalla legge n. 130/00.

3.2. Si aggiunga che l'art. 3 co. 2-ter in esame richiede che il decreto attuativo del Governo sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, "ex" art. 8 D.Lgs. n. 281/97. Ed è proprio tale previsione a rivelare, al di là di ogni dubbio residuo, l'efficacia non immediatamente precettiva della disposizione, che, ove fosse interpretata come auto-esecutiva pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell'intesa ad esso accessiva, violerebbe le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali in una materia che certamente ne vede coinvolti gli interessi, e ciò a maggior ragione all'indomani della riforma del Titolo V e del nuovo assetto dei rapporti fra i diversi livelli di governo, improntato al principio della leale collaborazione (di cui l'intesa richiesta dall'art. 3 co. 2-ter norma costituisce, appunto, espressione, operando quale condizione di efficacia del decreto attuativo nei confronti degli enti riuniti nella Conferenza unificata: fra le altre, cfr. Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 222 e 1 ottobre 2003, n. 303).

3.3. Il mutato ordine delle competenze legislative, parimenti riconducibile alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, ha peraltro fatto sì che nella materia delle prestazioni sociali assistenziali la Regione Toscana sia intervenuta dapprima con la legge n. 41/05, istitutiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali, quindi con la recente legge n. 66/08, istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza, la quale all'art. 14 stabilisce espressamente che, nel caso di prestazioni di tipo residenziale, ai fini della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza e, comunque, che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Va peraltro precisato che i provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione ricadono nel vigore della sola legge n. 41/05, il cui art. 47, in tema di compartecipazione degli utenti ai costi, da un lato rinvia allo strumento dell'ISEE disciplinato dal D.Lgs. n. 109/98, e dall'altro utilizza la valutazione della situazione economica del richiedente quale criterio prioritario, ma non esclusivo, di adeguamento dei regolamenti di enti locali, aziende unità sanitarie locali ed organismi consortili da essi costituiti. Pur in assenza di censure che denuncino il contrasto fra gli atti impugnati e la legislazione regionale, e sulla scorta dei rilievi svolti in precedenza, può dunque essere utile osservare come a tale criterio risponda il regolamento fiorentino per l'accoglienza degli anziani presso le RSA, che nel calcolo della capacità dell'assistito di provvedere al pagamento della quota sociale coinvolge il nucleo familiare ristretto per la sola porzione non coperta dall'utente, e così il nucleo allargato, nei limiti della porzione di quota non coperta neppure dal nucleo ristretto.

3.4. Al contrario di quanto affermato dalla ricorrente con il terzo motivo di cui al ricorso n. 2181/07 R.G., nessun contrasto si registra poi fra il regolamento adottato dal Comune di Firenze ed il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che, nel porre a carico dei Comuni il pagamento del 50% dei costi complessivi dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, fa incondizionatamente salva la compartecipazione dell'utente stabilita dalla disciplina regionale e comunale, senza perciò che – ove l'intervento comunale debba essere qualificato, come nella specie, in termini di contributo integrativo modulato sulla capacità economica dell'assistito – si verifichi il paventato rovesciamento dei criteri di riparto dei costi. Quanto poi alla circostanza che le somme poste dalla determinazione 23 ottobre 2007 a carico dell'assistita ammonterebbero a più del quintuplo dei cespiti posseduti dalla xxxxxx, si tratta di una ovvia conseguenza dell'inclusione – legittima, per le ragioni suesposte – del nucleo familiare ristretto ed allargato nel computo della capacità economica dell'utente.

4. La ritenuta infondatezza delle censure proposte avverso la determinazione assunta da Comune resistente il 23 ottobre 2007, conducendo al rigetto del gravame, determina altresì il venir meno degli effetti dell'ordinanza cautelare n. 43/07, in ossequio alla quale il Comune di Firenze ha adottato le determinazioni del 15 febbraio e dell'8 settembre 2008 facendo riferimento ai soli redditi dell'assistita. Ora, posto che l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, deve ritenersi che la reviviscenza degli effetti della determinazione originaria si riverberi su quelle successive, che dalla prima vengono assorbite avendo esaurito la propria efficacia, con conseguente improcedibilità delle relative impugnazioni (ricorso n. 1779/08 R.G. e motivi aggiunti al ricorso n. 2181/07 R.G.).

Nondimeno, giova chiarire che l'aggiornamento della quota di compartecipazione, già provvisoriamente effettuato con la determinazione dell'8 settembre onde tenere conto della percezione da parte dell'assistita xxxx dell'indennità di accompagnamento, non potrà che farsi decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 66/08 cit., mentre fino ad allora l'indennità resta esclusa dal calcolo dell'ISEE ai sensi del combinato disposto dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 109/98 e dell'art. 34 co. 3 D.P.R. n. 601/73.

5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, le impugnative proposte dalla ricorrente xxxxxxx, nell'interesse proprio e della madre xxxxxxxx, debbono essere dichiarate inammissibili, improcedibili ed infondate. La natura della controversia giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, dichiara le impugnative proposte dalla ricorrente inammissibili, improcedibili ed infondate nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO